

0 1.09 257906 454 6



# Verbale di assemblea ordinaria

## "BIMBI&CO. CENTRO PER LE FAMIGLIE ONLUS"

Il giorno 04 del mese di ottobre dell'anno 2010, si è riunita presso la sede l'associazione BIMBI&CO. CENTRO PER LE FAMIGLIE ONLUS per discutere il seguente ordine del giorno:

- Variazione statuto
- Varie ed eventuali

Assume la presidenza la sig.ra Enrica Lo Coco e chiama a fungere da segretario Giuseppe Montagnese.

Il presidente prende la parola e constatata la presenza dei soci in persona o per delega l'assemblea è regolarmente costituita e può deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

In merito al primo punto posto all'ordine del giorno, si fa presente che è stata rifiutata la domanda di attribuzione di qualifica ONLUS da parte della Direzione Regionale, e quindi si propone di variare gli art. 2, 7, 22 dello statuto e ripresentare la domanda al fine di ottenere la predetta qualifica.

Ad unanimità i presenti deliberano la modifica dello Statuto registrato in data 18/03/2010 serie 3 n. 273 (Agenzia Entrate Roma 6).

Null'altro essendovi da deliberare il presidente dichiara chiusa l'assemblea previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il presidente

Il Segretario

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE  
 DI ROMA - Ufficio Territoriale di Roma 6 - Terr.  
 Registrato in data 6/10/10 Serie 3 n. 4263  
 Versato € 16,89 Euro Cento sessantatré  
 IL DIRETTORE



## STATUTO ASSOCIAZIONE BIMBI&CO CENTRO PER LE FAMIGLIE ONLUS

### ART. 1

E' istituita l'Associazione denominata BIMBI&CO CENTRO PER LE FAMIGLIE ONLUS con sede in Roma Via Gregorio Ricci Curbastro 34 B3

### ART.2

L'associazione è apolitica e non ha scopi di lucro.

Essa persegue le seguenti finalità:

L'associazione intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, mediante lo svolgimento di attività nei settori educativo, sportivo, sociale e socio-educativo in favore di persone con Autismo e Disturbi dello Spettro Autistico ( nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 c. 1 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460).

L'associazione ha come obiettivo primario la promozione della qualità della vita delle persone con Autismo e Disturbi dello Spettro Autistico e delle loro famiglie attraverso la realizzazione del diritto allo studio , nonché di ogni altra iniziativa atta a riabilitare ed integrare gli stessi soggetti nel tessuto sociale, diffondendo peraltro nella collettività e nelle istituzioni una maggior consapevolezza circa le loro specifiche esigenze.

L'Associazione potrà promuovere e sostenere tutte le iniziative ritenute idonee a migliorare le forme di assistenza e trattamento delle persone autistiche, ad incrementare le conoscenze sull'autismo e a diffondere nella collettività e nelle istituzioni una maggiore consapevolezza e un maggior rispetto delle specifiche esigenze delle persone autistiche.

Per realizzare tali finalità l'associazione potrà :

- a) istituire centri polifunzionali con finalità assistenziali, riabilitative, ricreative o sportive;
- b) istituire e gestire corsi di formazione e specializzazione con attività annessa e connessa e correlata (come specificato 5° comma ) rivolti ad operatori, addetti all'educazione e alla riabilitazione dei soggetti con Autismo e Disturbi dello Spettro Autistico;
- c) stabilire rapporti con enti pubblici, privati ed organismi scolastici; allo scopo di realizzare progetti di integrazione educativa, sociale, sportiva ed occupazionale;
- d) collaborare con enti, associazioni, organismi interessati allo studio ed alla ricerca sulle patologie riconducibili allo spettro autistico;
- e) svolgere opera di informazione e supporto ai familiari degli assistiti;

f) indire manifestazioni di propaganda delle attività istituzionali;

Per il raggiungimento dei suoi obiettivi, l'Associazione promuove la collaborazione con Associazioni di volontariato locali, Enti pubblici, Aziende sanitarie, Università, imprese private, e qualunque altra figura che ne supporti e ne condivida le finalità.

L'associazione Bimbi&Co. Onlus stabilisce rapporti di collaborazione continuativa e attiva con altre associazioni locali, nazionali ed internazionali che si occupano di autismo.

Per il raggiungimento degli scopi, l'Associazione potrà stipulare convenzioni ed altro genere di contratti con enti pubblici e/o operatori privati (anche associati).

E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, nei limiti consentiti dal comma 5 dell'articolo 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

#### ART.3

Sono Soci coloro che sottoscrivono la tessera dell'Associazione, la quale deve essere rinnovata ogni anno.

I Soci accettano senza riserve le norme statutarie e regolamenti e ne fanno proprie le finalità.

#### ART.4

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative e da ogni altro mezzo finanziario che l'associazione reperirà attraverso ogni iniziativa, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti, di privati, di associazioni, da oblazioni, lasciti, donazioni e da occasionali attività aventi lo scopo indicizzato al conseguimento delle finalità associative.

#### ART.5

L'ammissione a Socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.

La domanda a Socio da parte di un minorenni, dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la potestà.

#### ART.6


La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, nonché di partecipare alle attività sociali secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

I Soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalle istituzioni ed associazioni alle quali l'Associazione stessa aderisce.

#### ART.7

a) Tutti gli incarichi sociali e direttivi non si intendono a titolo gratuito.

b) Assoluto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi,



riserve o capitale, durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura, come impone la lettera d) della norma citata;

c) la intrasmissibilità della quota associativa e non rivalutabilità della stessa.

#### ART.8

I Soci cessano di appartenere all'Associazione:

- a) per dimissioni volontarie, comunicate a mezzo lettera raccomandata;
- b) per morosità, il socio che non provvederà al pagamento della quota associativa entro 15 giorni dalla scadenza, s'intenderà di diritto escluso dall'Associazione;
- c) per espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli, dentro e fuori dell'Associazione, o che con la condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio (la delibera di espulsione deve essere ratificata dall'Assemblea Generale dei Soci). Il Socio espulso non può più essere riproposto.

#### ART.9

Gli organi dell'Associazione sono: a) l'Assemblea Generale dei Soci (Ordinaria e Straordinaria); b) il Presidente; c) il Consiglio Direttivo.

#### ART. 10

L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in riunioni ordinarie e straordinarie.

Potranno prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'Associazione solo i Soci in regola con il versamento della quota annua. Nessun Socio potrà essere rappresentato da altri.

Vale l'eleggibilità libera degli organi amministrativi e direttivi ed il principio del voto singolo.

Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire


L'effettività del rapporto medesimo, senza limiti temporali e con diritto di voto.

#### ART.11

La convocazione dell'Assemblea Ordinaria avverrà normalmente entro il 30 Aprile di ogni anno per l'approvazione, in particolare, del rendiconto consuntivo dell'anno precedente e del rendiconto preventivo dell'anno in corso.

La convocazione dell'Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei Soci, che potranno proporre l'ordine del giorno.

In tal caso, la stessa dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da



parte del Presidente del Consiglio Direttivo.

#### ART. 12

La convocazione dell'Assemblea deve avvenire con apposito avviso affisso nella sede almeno 8 giorni prima della data di convocazione, seguito da invito scritto inviato al domicilio dei Soci. Tanto l'Assemblea Ordinaria che quella Straordinaria saranno valide con la presenza della maggioranza dei soci.

#### ART. 13

Spetta all'Assemblea dei Soci:

- a) decidere sulla relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo;
- b) deliberare sul rendiconto consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) eleggere il Consiglio Direttivo
- d) discutere ed approvare ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo.

#### ART. 14

Le eventuali modifiche al presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea Straordinaria dei Soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni occorrerà il voto favorevole di almeno 4/5 dei votanti, i quali rappresentino la metà più uno dei Soci.

#### ART. 15

Il Consiglio Direttivo, all'elezione del quale partecipano tutti i Soci maggiorenni riuniti in Assemblea,

senza possibilità di deleghe, è composto da 2 membri e, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed altri eventuali incaricati.



Il Consiglio Direttivo rimane in carica 2 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri Consiglieri. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.

#### ART. 16

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
  - b) proporre all'Assemblea l'esclusione dei soci per morosità o indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente Statuto;
  - c) assumere deliberazioni in merito al comportamento durante l'attività sociale dei Soci aderenti;
  - d) adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari che si rendessero necessari verso i Soci;
  - e) redigere il regolamento dell'Associazione;
- o redigere il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea, curare l'ordinaria



amministrazione, deliberare le quote associative annue' g) fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci (da svolgersi almeno una volta l'anno);

h) programmare l'attività dell'Associazione rispettando le direttive dell'Assemblea e le finalità dell'Associazione.

#### ART. 17

Il Consiglio Direttivo risponde del buon andamento dell'Associazione sia sul piano morale che su quello finanziario, anche in deroga dell'art. 38 del C.C.

#### ART. 18

Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il Legale Rappresentante,

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo stesso.

#### ART. 19

Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed esegue i vari mandati del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere cura la tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il rendiconto preventivo e consuntivo, predispose la relazione finanziaria sullo stesso e sottopone il tutto al Consiglio Direttivo.

#### ART.20

L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio attuare gli scopi sociali.

#### ART.21

La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione potrà essere sciolta se non in base a deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

#### ART.22

In caso di scioglimento per qualunque causa, vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comm a190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 organismo istituito con D.P.C.M. del 26 settembre 2000 (in G.U. n. 229 del 30 settembre 2000), salvo diversa destinazione imposta da legge, come impone la lettera f) della norma citata.

#### ART.23

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile.

